

Grazie On. Presidente e grazie on. Commissari del cortese e gradito invito a partecipare all'odierna audizione. In estrema sintesi premetto di condividere senza alcuna riserva sia la scelta di applicare il procedimento di cui all'art. 138 Cost. sia la scelta di lasciare immutato il testo della Costituzione.

Se, dunque, il profilo formale e quello sistematico del disegno di legge risultano, a mio avviso, meritevoli di incondizionata approvazione, qualche perplessità possono invece suscitare due aspetti del suo contenuto.

Il primo riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della sospensione che da un lato comprende i ministri e dall'altro esclude i Presidenti dei due rami del Parlamento.

Conosco bene le ragioni che stanno alla base di questa soluzione, ma ciò non toglie che l'escludere dalle alte cariche dello Stato il Presidente del Senato che, non si dimentichi, è titolare della

funzione vicaria del Presidente della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati che è,

poi, il Presidente del Parlamento, non sembra del tutto conforme al comune sentire.

Se, dunque, di "alte cariche" si vuole continuare a parlare il riferimento dovrebbe essere,

nell'ordine, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti dei due rami

del Parlamento.

L'altro aspetto che appare non privo di una certa problematicità riguarda la disciplina dell'azione

civile relativa alle conseguenze del reato. In proposito, va ricordato che la sospensione del processo

penale non è automatica, ma è condizionata, nel disegno di legge, alla delibera del Parlamento il

quale avrà quale metro di giudizio, necessariamente, l'esistenza del c.d. *funus persecutionis*.

Se ciò è vero, la prevista attivazione e conclusione del giudizio civile potrebbe (uso il condizionale)

avere quali conseguenze:

a) quella di vanificare la ratio del disegno di legge posto che una sentenza civile che accerti lo

stesso fatto (nella sua materialità) posto a base del giudizio penale non potrebbe non avere le stesse

conseguenze do ordine politico di una sentenza penale;

b) potrebbe (uso sempre il condizionale) determinare un conflitto tra l'autorità giudiziaria che ha

condannato l'alta carica e il Parlamento che ha deliberato la sospensione ritenendo insussistente il

fatto di reato;

c) potrebbe (uso ancora una volta il condizionale) determinare un eventuale contrasto tra giudicato

civile di condanna e successivo giudicato penale assolutorio, facendo prevalere il primo sul

secondo.

Sicché, a me sembra che, se si vuole rispettare la ratio sottesa al disegno di legge, la sospensione

dovrebbe necessariamente ricomprendere l'azione civile da reato. Mentre il ritardo della

sospensione troverà, come di regola, potrà e dovrà trovare ristoro nei rimedi civilistici ricollegati al

ritardo nella decisione della causa.

Questi sono gli unici punti nei quali mi permetto di richiamare l'attenzione dell'On. Commissione.

*Annibale Martin*